



COMUNE DI
BARDONECCHIA



COMUNE DI
CESANA T.SE



COMUNE DI
CLAVIERE



COMUNE DI
PRAGELATO



COMUNE DI
SAUZE D'OULX



COMUNE DI
SESTRIERE



i Comuni di Bardonecchia, Cesana Torinese, Claviere, Pragelato, Sauze d'Oulx, Sestriere e la Regione Piemonte.

Premesso che:

- ↳ Il Comune di Bardonecchia, rappresentato dal Sindaco, Sig. Roberto BORGIS, a ciò autorizzato con delibera di Consiglio Comunale n. ____ del _____;
- ↳ il Comune di Cesana Torinese, rappresentato dal Sindaco, Sig. Lorenzo COLOMB, a ciò autorizzato con delibera di Consiglio Comunale n. ____ del _____;
- ↳ Il Comune di Claviere, rappresentato dal Sindaco, Sig. Maurizio PONZIO, a ciò autorizzato con delibera di Consiglio Comunale n. ____ del _____;
- ↳ Il Comune di Pragelato, rappresentato dal Sindaco, Sig. Gianni AROLFO, a ciò autorizzato con delibera di Consiglio Comunale n. ____ del _____;
- ↳ Il Comune di Sauze d'Oulx, rappresentato dal Sindaco, Sig. Mauro MENEGUZZI, a ciò autorizzato con delibera di Consiglio Comunale n. ____ del _____;
- ↳ Il Comune di Sestriere, rappresentato dal Sindaco, Sig. Valter MARIN, a ciò autorizzato con delibera di Consiglio Comunale n. ____ del _____;
- ↳ La Regione Piemonte, rappresentata da

PREMESSE

Premesse politico-amministrative.

Il D. Lgs. 14.03.2011, n. 23 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n.67 del 23 marzo 2011 avente ad oggetto "Disposizioni in materia di federalismo fiscale municipale", disciplina, all'art. 4, l'imposta di soggiorno prevedendo:

1. I comuni capoluogo di provincia, le unioni di comuni nonché i comuni inclusi negli elenchi regionali delle località turistiche o città d'arte possono istituire, con deliberazione del consiglio, un'imposta di soggiorno a carico di coloro che alloggiano nelle strutture ricettive situate sul proprio territorio, da applicare, secondo criteri di gradualità in proporzione al prezzo, sino a 5 euro per notte di soggiorno. Il relativo gettito e' destinato a finanziare interventi in materia di turismo, ivi

compresi quelli a sostegno delle strutture ricettive, nonché interventi di manutenzione, fruizione e recupero dei beni culturali ed ambientali locali, nonché dei relativi servizi pubblici locali.

2. Ferma restando la facoltà di disporre limitazioni alla circolazione nei centri abitati ai sensi dell'articolo 7 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, l'imposta di soggiorno può sostituire, in tutto o in parte, gli eventuali oneri imposti agli autobus turistici per la circolazione e la sosta nell'ambito del territorio comunale.

3. Con regolamento da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, d'intesa con la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, e' dettata la disciplina generale di attuazione dell'imposta di soggiorno. In conformità con quanto stabilito nel predetto regolamento, i comuni, con proprio regolamento da adottare ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sentite le associazioni maggiormente rappresentative dei titolari delle strutture ricettive, hanno la facoltà di disporre ulteriori modalità applicative del tributo, nonché di prevedere esenzioni e riduzioni per particolari fattispecie o per determinati periodi di tempo. Nel caso di mancata emanazione del regolamento previsto nel primo periodo del presente comma nel termine ivi indicato, i comuni possono comunque adottare gli atti previsti dal presente articolo.

I.II I Comuni di Bardonecchia, Cesana Torinese, Claviere, Pragelato, Sauze d'Oulx e Sestriere intendono introdurre tale imposta in quanto sono necessari maggiori interventi nel settore turistico in termini di promozione della località, infrastrutture turistiche, miglioramento qualità della ricettività e miglioramento dei servizi rivolti al turismo;

I.III Il regolamento di cui all'art. 4, comma 3, del D. Lgs. n. 23/2011 non è ancora stato adottato (il Consiglio dei Ministri del 2.11.2011 ha approvato lo schema di regolamento che dovrà acquisire l'intesa in sede di Conferenza Stato-Città ed autonomie locali, nonché il parere del Consiglio di Stato);

I.IV Sono stati tenuti alcuni colloqui ed un incontro con L'Assessore Regionale al Turismo, Dr. Alberto CIRIO; in relazione alla definizione dell'elenco regionale delle località turistiche previsto dall'art. 4, comma 1, del D. Lgs. n. 23/2011, in quanto nella Regione Piemonte non erano previsti elenchi regionali delle località turistiche;

I.V Nel corso di tale incontro (3.11.2011) l'Assessore Regionale ha posto il tema della scarsità dei finanziamenti del sistema turistico regionale in relazione ai sempre maggiori vincoli di finanza pubblica ed alla scarsità di risorse ed ha proposto, fermo restando la competenza in capo ai Comuni in merito alla istituzione ed alla titolarità dell'imposta, l'attribuzione di parte del gettito del tributo alla Regione Piemonte, attraverso una convenzione da stipulare con i Comuni ed il trasferimento alla Regione Piemonte di parte dei fondi generati dal tributo;

I.VI I Comuni di Bardonecchia, Cesana Torinese, Claviere, Pragelato, Sauze d'Oulx e Sestriere hanno condiviso il principio affermato dall'Assessore Regionale, riconoscendo il sostegno significativo apportato dalla Regione Piemonte negli anni più recenti in merito alle politiche turistiche afferenti l'area dell'Alta Valle Susa e Chisone, anche con riferimento alle diverse manifestazioni che si sono svolte nel comprensorio (alcune di grande rilevanza quali, coppa mondo sci alpino e snowboard, tappa Giro d'Italia ciclistico, raduno premondiale nazionale italiana di calcio, raduno estivo Juventus, ecc. che hanno potuto beneficiare del determinante sostegno

della Regione Piemonte) ed agli investimenti e contributi di gestione nel settore degli impianti di risalita, innevamento programmato e sicurezza piste;

I.VII I Comuni di Bardonecchia, Cesana Torinese, Claviere, Pragelato, Sauze d'Oulx e Sestriere ed hanno quindi maturato la volontà di pervenire ad un accordo con al Regione Piemonte che, in via sperimentale e per la durata di un anno (anno di imposta 2012), prevede il trasferimento del 35% dei fondi riscossi a titolo di imposta di soggiorno dai comuni predetti, alla Regione Piemonte, e prevede l'impegno della Regione Piemonte di utilizzare tali fondi a sostegno di iniziative e progetti sovracomunali, riguardanti i comuni già citati, da concordare e condividere con gli stessi Comuni.

I.VIII Spetta alle Regioni la potestà legislativa in riferimento ad ogni materia non espressamente riservata alla legislazione dello Stato dall'art. 117 della costituzione e quindi la potestà legislativa in materia di turismo.

Premesse procedurali.

II.I I Comuni e la Regione Piemonte hanno individuato uno strumento per regolamentare l'azione coordinata nel "protocollo di intesa".

Premessa comune sul metodo.

III.I In relazione a quanto predetto i Comuni e la Regione Piemonte intendono costituire un gruppo di lavoro, formato da un rappresentante per ciascun soggetto indicato in precedenza, al fine di concordare e condividere i progetti sovracomunali di cui al punto I.VII, ed analizzare e monitorare la sperimentazione proposta e proporre eventualmente modifiche e correttivi.

Tutto ciò premesso e considerato ed al fine di perseguire le finalità sopra espresse

si conviene e si stipula

ART. 1 OBIETTIVI DA PERSEGUIRE

I sottoscrittori perseguono i seguenti obiettivi:

- Sviluppare politiche integrate di promozione turistica dell'area dell'Alta Valle Susa e Chisone che costituisce oltre il 30% delle presenze turistiche della Provincia di Torino;
- Concordare e condividere il complesso delle azioni di promozione turistica dell'area predetta al fine di massimizzare le risorse;
- Monitorare le attività messe in atto.

ART. 2 IMPEGNI DEI COMUNI

I Comuni di Bardonecchia, Cesana Torinese, Claviere, Pragelato, Sauze d'Oulx e Sestriere si impegnano a trasferire alla Regione Piemonte parte dei fondi che introiteranno dall'imposta di soggiorno, nella misura del 35% del gettito introitato.

Il gettito da prendere a riferimento è quello relativo all'anno di imposta 2012 e quindi all'imposta che sarà dovuta per i pernottamenti in strutture ricettive, secondo le disposizioni degli specifici regolamenti comunali, dall'1.07.2012 al 31.12.2012.

I fondi saranno trasferiti in una rata entro il 31 marzo 2013, relativamente al 35% dell'imposta introitata dai Comuni per il periodo 1.07.2012-31.12.2012.

ART. 3 IMPEGNI DELLA REGIONE PIEMONTE.

La Regione si impegna a reinvestire sul territorio stesso le somme trasferite dai Comuni, potenziandole, a sostegno di progetti turistici e a sostegno delle strutture ricettive, secondo quanto verrà concordato e condiviso preventivamente con gli stessi Comuni.

ART. 4 GRUPPO DI LAVORO E DI MONITORAGGIO

Ciascuna delle Parti nomina un referente che partecipa al Gruppo di Lavoro e di Monitoraggio paritetico per la elaborazione e condivisione delle iniziative e dei progetti sovracomunali, la verifica dell'attività svolta e degli obiettivi individuati.

Il Gruppo di Lavoro o di Monitoraggio individua al proprio interno un coordinatore cui compete la convocazione delle riunioni secondo il calendario concordato.

Il Gruppo di Lavoro e di Monitoraggio stila un succinto verbale degli incontri che viene inviato ad ogni sottoscrittore.

Il Gruppo di Lavoro dovrà procedere all'elaborazione e condivisione delle iniziative e dei progetti sovracomunali entro il 31 luglio 2012. A tali fini le risorse disponibili saranno determinate in via presuntiva sulla base delle presenze turistiche (pernottamenti), assunte sulla base dei dati rilevati da Turismo Torino, relative alla media dell'anno 2010 e dell'anno 2011.

ART. 5 DURATA E MODIFICHE DEL PROTOCOLLO

Il presente protocollo ha la durata di un anno dall'1.01.2012 al 31.12.2012 e potrà essere rinnovato, previa adozione degli atti necessari, per periodi successivi.

Il Gruppo di Lavoro e di Monitoraggio ha anche il compito di proporre alle parti le modifiche e le integrazioni che si rendessero necessarie a seguito dell'individuazione di nuovi obiettivi da perseguire e criteri da sperimentare.